



**INTERVENTI PER L'OCCUPAZIONE DELLA RETE ATTIVA PER IL LAVORO:
PRESTAZIONI E MISURE DI POLITICA ATTIVA**

1. Premessa

Con la deliberazione della Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 *"Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei Servizi per il lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.r. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii."* sono stati approvati i seguenti allegati:

1. Elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati;
2. L'accREDITAMENTO dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna.

In fase di prima attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta n. 1959/2016 e ss.mm.ii., con la deliberazione di Giunta regionale n. 1205/2017 è stato approvato un primo piano di intervento per l'occupazione che ha permesso, a far data dal 30 ottobre 2017, di rendere disponibili alle persone prestazioni di politica attiva del lavoro erogate dai Soggetti accreditati sostenendone il relativo finanziamento.

In particolare, in fase di attuazione, tenuto conto della domanda effettiva espressa dalle persone e dei primi risultati intermedi, con successivi atti di Giunta regionale, deliberazioni nn. 221/2018 e 1753/2018, il piano di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1205/2017 è stato integrato e modificato al fine di massimizzare l'effettiva fruizione dei servizi e i risultati attesi.

Dall'avvio al 31/01/2019, a seguito della stipula di un patto di servizio, sono stati definiti 7.843 programmi per l'accompagnamento al lavoro. Le persone che hanno avuto accesso alle opportunità previste si trovavano in una condizione di effettiva difficoltà nel rientro nel mercato del lavoro: l'85,4% aveva un indice di profiling alto e il 14,0% medio alto. Tale composizione non evidenzia

sostanziali differenze in riferimento agli ambiti territoriali di appartenenza.

Complessivamente, la composizione dell'intera platea dei beneficiari per genere, evidenzia una prevalenza di donne 59,9%.

Classi di età	Femmine	Maschi
Fino a 24	6,3%	7,5%
25-29	5,6%	4,0%
30-34	6,2%	3,6%
35-39	7,7%	3,8%
40-44	8,6%	4,0%
45-49	9,1%	4,6%
50-54	8,5%	5,0%
Oltre 55 anni	7,9%	7,6%
TOTALE	59,9%	40,1%

2. Destinatari delle prestazioni e modalità di attivazione delle misure

I destinatari delle prestazioni e delle misure degli interventi per l'occupazione di cui al presente atto sono le persone iscritte allo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs n.150/2015 che non siano beneficiarie di prestazioni a sostegno del reddito.

In particolare, le persone potranno:

- scegliere il Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione delle prestazioni e delle Misure, nell'ambito di un apposito Elenco, validato in esito ad una procedura di evidenza pubblica, consultabile presso i Centri per l'Impiego e on line nel sito dell'Agenzia Regionale per il Lavoro <http://www.agenzia lavoro.emr.it/>, contenente le informazioni minime necessarie ad effettuare una scelta;
- fruire delle Misure contenute nel proprio programma di politiche attive all'interno del Patto di Servizio Personalizzato, concordato con il Centro per l'Impiego presso il quale ha effettuato l'iscrizione, definito in funzione delle caratteristiche della persona ovvero contenente le prestazioni e le misure adeguate al proprio percorso di ricerca attiva del lavoro.

Il Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla persona presso il Centro per l'Impiego contiene il programma con le prestazioni e le misure adeguate alla persona e al proprio percorso

di ricerca attiva del lavoro e che la persona ha diritto di ricevere dal soggetto accreditato scelto fra quelli ricompresi nell'Elenco validato dalla Regione.

Pertanto, le prestazioni e le misure definite nel programma rappresentano le attività che la persona dovrà poter ricevere e che dovranno essere realizzate a suo favore da parte del Soggetto accreditato nel corso di validità del programma con l'obiettivo finale dell'occupazione.

Il programma ha una durata massima di 6 mesi dal momento della sottoscrizione. Tale durata massima risulta prorogata a 12 mesi qualora entro la fine del sesto mese venga attivato un tirocinio di cui alla Misura 4..

La persona, con la sottoscrizione del programma, si impegna nella realizzazione delle misure previste e ha diritto a ricevere le misure stesse dal soggetto privato accreditato. Il soggetto accreditato, avendo risposto alla procedura di evidenza pubblica per l'inserimento nell'Elenco dei soggetti attuatori, si impegna a renderle disponibili, nell'arco della durata del programma.

Se alla scadenza del programma la persona permane nello stato di disoccupazione potrà richiedere, in alternativa, presso il centro per l'impiego:

- la definizione di un nuovo programma con un soggetto accreditato diverso e, in questo caso le prestazioni e le misure già ricevute sono ripetibili;
- di proseguire il suo percorso di ricerca del lavoro con lo stesso soggetto accreditato chiedendo pertanto una proroga di 6 mesi dei termini di attuazione del programma già sottoscritto e parzialmente realizzato. In tale caso la persona non potrà richiedere al soggetto attuatore la ripetizione delle misure già ricevute e già erogate da parte dello stesso soggetto. In caso di ripetizione di eventuali Misure già erogate, nella discrezionalità del soggetto attuatore, le stesse non saranno comunque remunerate fatto salvo la remunerazione a risultato dalla misura 7. Incrocio domanda/offerta di lavoro.

Le Misure che la persona potrà ricevere sono:

- Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA
- Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO
- Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE
- Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI

- Misura 5. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE
- Misura 6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE
- Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
- Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA
- Misura 9. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Al fine di garantire a tutte le persone di poter fruire delle azioni propedeutiche all'avvio del proprio percorso, tutti i programmi conterranno la Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA.

Tenuto conto dell'obiettivo finale atteso, il programma dovrà inoltre sempre prevedere, quale misura minima ulteriore rispetto a quanto sopra, o la Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO o, in alternativa a questa, la Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA.

Nel caso in cui il programma preveda la Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO, al fine di garantire un adeguato affiancamento nella ricerca di opportunità di inserimento lavorativo, ovvero di poter essere segnalati e accompagnati a colloqui in impresa, il programma dovrà sempre ricomprendere la Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE.

Posto quanto sopra con riferimento alle Misure minime obbligatorie che ogni programma dovrà contenere, lo stesso programma potrà essere rettificato, e pertanto modificato dal Centro per l'Impiego competente nel corso della sua validità, a seguito di una proposta condivisa dalla persona e dal Soggetto accreditato responsabile dell'attuazione. Le proposte di modifica dovranno essere sostanziate da una valutazione di non adeguatezza, ovvero le Misure inizialmente dovranno essersi rivelate inappropriate/inadeguate tenuto conto delle caratteristiche della persona e/o in funzione delle effettive opportunità occupazionali disponibili. Tali proposte di modifica dovranno, comunque, sempre essere condivise tra la persona e il Soggetto accreditato e oggetto di valutazione per l'eventuale validazione da parte del Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il primo programma. In esito alla valutazione della proposta di rettifica/modifica si avrà o una revisione del programma, quindi la sottoscrizione dello stesso, avente decorrenza da tale data, o la conferma.

3. Soggetti che possono erogare le prestazioni e le misure di politica attiva del lavoro e obblighi di attuazione

Potranno concorrere all'attuazione degli interventi di cui al presente atto, e pertanto erogare le Misure così come indicate al successivo punto 4. a favore dei destinatari indicati al punto 2., i soggetti accreditati - Area di accreditamento 1 - ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 e ss.mm.ii.

In particolare, al fine di consentire alle persone la scelta del Soggetto accreditato responsabile dell'erogazione a proprio favore delle prestazioni e delle Misure, sarà validato, in esito ad una procedura di evidenza pubblica, un Elenco di soggetti privati accreditati che si impegnino a dare attuazione a quanto definito nel presente atto. Al fine di ampliare le opportunità di scelta delle persone l'Elenco sarà oggetto di aggiornamento e conterrà, per ciascun Soggetto, le informazioni minime necessarie alla scelta. Nello specifico, in attuazione delle disposizioni in materia, i soggetti privati accreditati potranno rendere disponibili le prestazioni e le Misure con riferimento ai territori provinciali nei quali hanno una sede accreditata.

Con riferimento alle sedi di erogazione i soggetti accreditati dovranno rispettare quanto previsto dalla deliberazione n. 1959/2016 e ss.mm.ii.

4. Modalità e termini di erogazione delle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro

Al momento della sottoscrizione del programma la persona dovrà scegliere il Soggetto privato accreditato che dovrà erogare le Misure previste nello stesso.

A questo scopo il Centro per l'Impiego renderà disponibile alla persona l'Elenco dei Soggetti privati accreditati contenente le informazioni minime e le relative sedi di erogazione delle Misure.

La persona, presso il Centro per l'Impiego e contestualmente alla sottoscrizione del programma, dovrà fissare un primo appuntamento con il Soggetto accreditato scelto.

L'appuntamento richiesto dalla persona dovrà essere disponibile e fissato entro 30 gg.

Nel caso di indisponibilità di appuntamenti entro il suddetto termine la persona dovrà scegliere, per l'erogazione dei servizi previsti nel proprio programma, un altro soggetto e fissare un appuntamento, sempre con le sopra richiamate modalità.

Il primo appuntamento configura l'attivazione della - Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA prevista in tutti i programmi.

Il Soggetto accreditato, in caso di mancata presentazione della persona all'appuntamento fissato in sede di sottoscrizione del programma senza giustificato motivo, è tenuto a darne immediata comunicazione al Centro per l'Impiego presso il quale il programma è stato sottoscritto.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata al Centro per l'Impiego da parte del Soggetto accreditato ogni qual volta si registri l'assenza o la mancata partecipazione senza giustificato motivo della persona alle attività calendarizzate per essere erogate a suo favore o quando, in presenza di giustificato motivo, si renda necessario modificare i termini di attuazione del programma.

Il Centro per l'Impiego, a seguito delle sopra richiamate comunicazioni, acquisirà la documentazione da parte del soggetto accreditato e provvederà all'istruttoria per determinare l'eventuale esistenza dei casi previsti dal D.Lgs n.150/2015 per la perdita dello stato di disoccupazione da parte della persona o per modificare i termini di attuazione del programma.

I giustificati motivi ammissibili, tempi e modalità di acquisizione sono quelli previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.39/0003374 del 4/3/2016 della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione.

Il soggetto accreditato nei 60 gg. successivi al primo appuntamento dovrà avviare una seconda misura quale misura ulteriore e aggiuntiva rispetto alla Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA, ovvero:

- la Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE ovvero per tutti i programmi che comprendono la Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO;
- la Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA per tutti i programmi che rispondono alle aspettative delle persone di avvio di un lavoro autonomo.

Se il Soggetto accreditato, entro 60 gg. dal primo appuntamento, non calendarizza e avvia la seconda misura prevista dal programma ulteriore rispetto alla CONSULENZA ORIENTATIVA (ovvero la Misura 3. O la Misura 8.), la persona può comunicare al Centro per l'impiego tale comportamento che, previa verifica, permetterà alla stessa di esercitare una diversa scelta del soggetto accreditato per l'erogazione delle Misure previste con le stesse modalità già sopra più volte richiamate.

Tale fattispecie configura inerzia del soggetto attuatore e viene comunicata formalmente dal Centro per l'Impiego al Servizio regionale competente.

Il Soggetto accreditato, dopo l'avvio delle due misure previste in tutti i programmi, ovvero la Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA e una tra le due Misure alternative (Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE o la Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA), e comunque entro il termine di conclusione delle stesse, potrà eventualmente formulare di concerto con la persona proposte di prestazioni e Misure inizialmente non previste nel programma. Queste proposte, così come le sopra citate altre proposte di modifica, saranno valutate ed eventualmente validate dal Centro per l'Impiego presso il quale è stato sottoscritto il programma entro 10 gg. dalla loro presentazione. In esito alla proposta si avrà o una revisione del programma o la conferma dello stesso.

5. *Obblighi e impegni dei soggetti attuatori*

I soggetti accreditati al lavoro sono tenuti ad erogare almeno una misura di cui al punto 2, tra quelle concordate con le persone, per ciascuna delle prestazioni previste nel programma.

In caso di inerzia, così come descritta al precedente punto 4., al soggetto attuatore non è riconosciuta e remunerata alcuna misura parzialmente o totalmente già erogata. In caso di inerzia reiterata, ovvero nel caso in cui il Servizio regionale competente abbia ricevuto dai Centri per l'impiego 3 comunicazioni di inerzia di un soggetto attuatore nel dare attuazione agli interventi previsti dal presente atto, quest'ultimo sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori degli stessi interventi, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno rendere disponibili almeno 6 disponibilità di appuntamenti (slot) per ciascuna settimana e ogni sede operativa accreditata per tutto il periodo di durata di quanto previsto dal presente atto fermo restando quanto previsto in materia di accreditamento con riferimento alle festività e agli orari di apertura. Per le altre sedi di politica attiva gli slot dovranno essere 3 per ciascuna settimana e ciascuna sede accreditata.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non rispetti in modo reiterato, ovvero per almeno 3 volte nell'attuazione degli interventi previsti dal presente atto, quanto sopra definito con riferimento alle

disponibilità di appuntamenti, l'Agenzia regionale comunicherà formalmente al Servizio regionale competente il mancato rispetto di tale obbligo e il soggetto sarà escluso dall'Elenco dei soggetti attuatori degli stessi interventi, fermo restando l'obbligo al completamento dei programmi a favore delle persone già in carico.

I soggetti attuatori accreditati al lavoro dovranno assicurare mediante il SILER, il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative alle misure individuate nel programma della persona. Le informazioni di cui assicurare l'aggiornamento sono lo stato di avvio, conclusione e le eventuali interruzioni registrate rispetto alle singole misure presenti nel programma.

I soggetti attuatori dovranno, inoltre, assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché, laddove pertinente, ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

I soggetti attuatori si impegnano altresì all'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla determinazione dirigenziale n. 17424 del 29/10/2018 "Approvazione questionario per la rilevazione e valorizzazione degli indicatori di risultato operazioni POR FSE 2014-2020" in materia rilevazione dei dati relativi agli indicatori di risultato di cui al Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

6. Standard di costo e di risultato relativi alle prestazioni/misure di politica attiva del lavoro

Premesso che le misure di politica attiva del lavoro previste in ogni programma saranno remunerate ai soggetti accreditati solo se effettivamente erogate e debitamente documentate, la remunerazione, così come definita di seguito in dettaglio, è determinata in funzione di due elementi.

Il primo è relativo alla fascia del "profiling" della persona. Il "profiling" è un indicatore teso a misurare la distanza della persona dal lavoro e determina un punteggio compreso tra 0 e 1. Più alto è il punteggio maggiore è la distanza dal mercato del lavoro. Per ciascuna persona, già in sede di sottoscrizione del programma, il Centro per l'Impiego determinerà in modo automatico sulla base di apposito applicativo informatico nazionale l'indicatore di "profiling". Tale risultato è ricondotto in quattro fasce ovvero quattro Indici.

In continuità con quanto previsto dal Piano di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1205/2017 sono confermate quattro fasce, e pertanto i relativi Indici, in coerenza con quanto definito nel Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.10 del 20 gennaio 2015 come segue:

- indice di profiling basso: da 0,00000 a 0,250000
- indice di profiling medio-basso: da 0,250001 a 0,500000
- indice di profiling medio-alto: da 0,500001 a 0,750000
- indice di profiling alto: da 0,750001 a 1,000000

I sopra descritti indicatori di profiling nonché la relativa distribuzione in indicatori sintetici di fascia, rappresentano lo strumento realizzato dal citato Ministero con la finalità di individuare rispettivamente indicatori e classi omogenee oggettive di distanza dal mercato del lavoro. Si tratta cioè di uno strumento che processa in ingresso le svariate caratteristiche socio-demografiche individuali e di contesto delle singole persone, calcolandone il concorso differenziato della distanza dal mercato del lavoro, e produce in esito una grandezza oggettiva della distanza dal mercato del lavoro. Tale grandezza è destinata a riunire ed accomunare persone anche diverse per classi di età o per altri vincoli indicatori demografici, ma nonostante questo, mediamente distanti in misura uguale o simile dal mercato del lavoro.

Il Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016 definisce, su proposta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i costi standard associati alle misure di politica attiva del lavoro. Tali costi standard rappresentano la valorizzazione del costo del servizio mediamente necessario a un destinatario per perseguire gli obiettivi di successo delle relative misure e sono stati calcolati in modo differenziato in funzione del minore o maggiore impegno necessario allo scopo, associato al citato indicatore di profiling di distanza dal mercato del lavoro. Nello specifico per la Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI e la Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO i suddetti costi sono parametrati per ciascuna delle suddette fasce o indici oggettivi di profiling.

Coerentemente al contesto sopra argomentato in merito agli strumenti di profilatura ed alle logiche di costruzione dei citati costi standard, gli stessi costi saranno pertanto coerentemente utilizzati per determinare la remunerazione delle misure.

Il secondo elemento introduce la distinzione, per alcune Misure, tra:

- "processo" quando la remunerazione è determinata in funzione delle ore di servizio erogate dal soggetto accreditato a favore della persona;
- "risultato" quando la remunerazione è riconosciuta all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo atteso.

Di seguito si riportano singole Misure che:

- potranno essere contenute nel programma sottoscritto dalle persone e dal Centro per l'Impiego;
- dovranno essere erogate dai Soggetti accreditati che si candideranno a dare attuazione agli interventi per l'occupazione alle persone che lo richiederanno in funzione di quanto previsto dal proprio programma;
- saranno remunerate dalla Regione nella misura e nei limiti per ciascuna indicati di seguito.

Misura 1. CONSULENZA ORIENTATIVA

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

Finalità

Sostenere la persona, attraverso interventi orientativi specialistici individuali, nella definizione di un percorso di crescita socio-professionale e nella ricerca autonoma di lavoro.

Durata

La misura ha una durata massima di 4 ore remunerabili di cui fino ad un massimo di 1 di back office. Il back office, necessario a preparare gli incontri di orientamento e per redigerne la documentazione di esito, è riconosciuto nel limite massimo di 1/3 delle ore di colloquio dell'operatore con l'utente.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015

Output/documentazione

La prestazione è remunerata interamente a processo per le ore effettivamente erogate e documentate. Le ore dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la

registrazione dei colloqui in front office, debitamente firmato dall'esperto e della persona, e la registrazione delle ore di back office firmato solo dall'esperto. Unitamente al diario di bordo dovrà essere predisposta una scheda sintetica descrittiva delle attività di orientamento erogate all'utente. Questa ultima scheda non necessita di vidima.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 2. LABORATORI DI ORIENTAMENTO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza orientativa

Finalità

Sostenere l'utente, attraverso interventi di consulenza orientativa specialistica di gruppo, nella definizione di un percorso di crescita socio-professionale e nella ricerca attiva autonoma di lavoro.

Durata

Ciascun laboratorio dovrà avere una durata pari a 3 ore pena la non ammissibilità di alcuna remunerazione. Tenuto conto della tipologia dell'intervento dovrà essere attivato con un numero minimo di 3 partecipanti e un numero massimo di 8 partecipanti.

Parametro di costo

La misura è remunerata attraverso lo strumento del voucher individuale del valore di 40,00 euro pagato al soggetto che eroga la Misura in nome e per conto del partecipante. Ogni laboratorio potrà avere un costo massimo di 320,00 euro.

Output/documentazione

La remunerazione attraverso il voucher è condizionata alla frequenza completa del laboratorio della durata di 3 ore da parte del singolo partecipante.

Le attività dovranno essere documentate attraverso un registro delle presenze vidimato e riportante le date, gli orari di svolgimento e le firme dell'esperto e dei partecipanti.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative al calendario dei laboratori a cadenza settimanale.

Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Incontro domanda/offerta di lavoro

Finalità

Rendere disponibili alle persone azioni e interventi volti ad incrementare il grado di occupabilità e facilitarne l'inserimento occupazionale con l'attivazione di misure di ricerca attiva. Tenuto conto della finalità della Misura la stessa non sarà ricompresa nei programmi finalizzati a sostenere le persone nell'avvio di attività autonome e pertanto nel caso di programmi che ricompredano la Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA.

Durata

Il servizio specialistico dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività in presenza della persona e attività correlate di back office. Le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office, ovvero delle ore erogate in presenza della persona.

Il numero massimo per ciascuna persona di ore remunerabili, comprese le ore di back office, è determinato in funzione del "profiling" come segue:

"profiling"	Durata massima
indice di profiling basso	10 ore
indice di profiling medio-basso	10 ore
indice di profiling medio-alto	14 ore
indice di profiling alto	14 ore

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015.

Qualora, in esito sia acceso un contratto che rientra tra quelli per cui è prevista la remunerazione di cui alla Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO, la presente Misura non sarà remunerata in quanto sarà remunerata la sola Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO.

Output/documentazione

Le attività dovranno essere documentate attraverso:

- un diario di bordo vidimato riportante la registrazione delle attività svolte, le firme dell'esperto e, salvo per le ore di back office, della persona;
- un prospetto sintetico, al termine della misura, delle misure di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative realizzate nel quale siano indicati in particolare le vacancy individuate nonché i colloqui effettuati con le aziende in particolare almeno 3 segnalazioni ad imprese e 1 colloquio effettuato.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione

Durata

I tirocini dovranno avere una durata minima pari a due mesi e una durata massima di 6 mesi. I tirocini promossi a favore delle persone disabili o svantaggiate ai sensi della Legge 381/91 potranno avere una durata massima di 12 mesi. Al fine del riconoscimento finanziario della misura di Promozione il tirocinio dovrà prevedere una presenza di almeno 30 ore settimanali (convenzionalmente tradotte in 20 giornate al mese considerate anche le assenze per giustificato motivo).

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Nuovi tirocini regionali/interregionali/transnazionali"

Valore in funzione del profiling come segue:

"profiling"	"risultato"
indice di profiling basso	200 euro
indice di profiling medio-basso	300 euro
indice di profiling medio-alto	400 euro
indice di profiling alto	500 euro

La promozione è remunerata al soggetto promotore solo se il tirocinio è effettivamente realizzato, e pertanto a "risultato" nel rispetto

dei termini di durata e impegno sopra riportati e in funzione del "profiling" della persona.

L'UCS di promozione sarà riconosciuta interamente al termine del tirocinio a condizione che, a prescindere dalla durata prevista dello stesso, le giornate di frequenza effettiva relative ai primi due mesi del tirocinio siano risultate almeno pari al 70% del numero di giornate previste nel medesimo periodo, fermo restando le assenze per giusta causa.

Qualora al termine del tirocinio sia acceso nella stessa impresa un contratto che rientra tra i contratti per i quali è prevista la remunerazione di cui alla Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO la promozione del tirocinio non sarà remunerata ovvero sarà remunerata la sola Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO.

La promozione del tirocinio comunque remunerata nei casi in cui:

- il contratto non rientri tra i contratti remunerabili come definiti nella Misura.7 INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO;
- il contratto sia acceso con una impresa diversa da quella ospitante il tirocinio.

Non potrà essere riconosciuta alcuna remunerazione per la promozione di un tirocinio a favore di persone che siano legate da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con l'imprenditore o i soci e/o gli amministratori del soggetto ospitante.

Output/documentazione

Le giornate di frequenza del tirocinante devono risultare in schede vidimate individuali siglate dal tirocinante, dal referente aziendale e dal tutor dell'ente promotore per le visite da quest'ultimo effettuate (almeno un incontro per ogni tirocinio).

La documentazione relativa alle eventuali assenze per giusta causa dovrà essere conservata agli atti.

I soggetti promotori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative alla attivazione e al termine delle misure nonché delle frequenze del tirocinante a cadenza mensile.

Misura 5. SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE DELLE COMPETENZE

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Accompagnamento al lavoro e alla formazione (per la sola formalizzazione delle competenze in esito alla Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI) e Formalizzazione e certificazione delle competenze

Finalità

Consentire alle persone l'accesso e la fruizione del servizio per permettere di formalizzare le competenze in loro possesso, acquisite in esito alla Misura 4. PROMOZIONE TIROCINI e/o in esito a processi di apprendimento formale, non formale e informale.

Durata

La durata massima del servizio è pari a 6 ore. Il servizio dovrà essere erogato in modo individuale prevedendo attività in presenza della persona e attività correlate di back office. Le attività di back office potranno essere remunerate nel limite di un terzo della durata del front office, ovvero delle ore erogate in presenza della persona e pertanto fino ad un massimo di 1,5 ore.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore: "Tariffa oraria per orientamento specialistico o di II livello"

Valore: 35,50 euro per ora di servizio erogato

Delibera di Giunta Regionale n. 2058 del 14/12/2015

Output/documentazione

Le ore erogate per il servizio di formalizzazione dovranno essere documentate in un diario di bordo vidimato, contenente la registrazione delle attività in front office e in back office, che potranno riguardare le attività sia di supporto alla produzione delle evidenze sia di valutazione e di organizzazione del servizio SRFC. Per le attività erogate in front office il diario dovrà essere debitamente firmato dall'utente e dall'Esperto di Processi Valutativi (EPV) e da ulteriori professionalità limitatamente alle attività di supporto alla produzione delle evidenze. Alle attività connesse al back office può concorrere, unicamente quindi nell'espletamento delle attività connesse alla responsabilità organizzativa e procedurale che compete al ruolo, il Responsabile della Formalizzazione e Certificazione (RFC) che potrà pertanto firmare per le ore dedicate.

Al termine dovrà essere rilasciata la Scheda capacità e conoscenze. La prestazione è pertanto remunerata a processo, in funzione delle ore di servizio dell'esperto effettivamente erogate a favore dell'utente e debitamente documentate.

La remunerazione è condizionata al rilascio della scheda capacità e conoscenze.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 6. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DA ESPERIENZE

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: "Formalizzazione e certificazione delle competenze"

Finalità

Consentire alle persone di certificare le competenze possedute e già formalizzate e/o certificate attraverso il "Sistema regionale di formalizzazione e certificazione".

Descrizione

La misura nello specifico è rivolta a persone senza titolo di studio e/o qualifica professionale che siano in possesso di una Scheda capacità e conoscenze e/o di un Certificato di competenze acquisite in riferimento ad esperienze lavorative e/o formative svolte.

La prestazione può prevedere due diverse tipologie di accertamento delle competenze possedute:

- "Colloquio valutativo" per la Certificazione di una o più Unità di Competenza da rivolgere a coloro che sono in possesso di una Scheda Capacità e Conoscenza che attesti la formalizzazione delle capacità e conoscenze di ciascuna singola Unità di Competenza oggetto di valutazione
- "Esame per la Certificazione" dell'intera qualifica, da rivolgere a coloro in possesso di Certificati di competenze e/o Scheda Capacità e Conoscenza che attestino la copertura delle capacità e conoscenze di ciascuna delle 4 Unità di Competenza che compongono la qualifica regionale.

La misura può essere prevista nel programma solo nei casi in cui il Centro per l'Impiego sia in grado di verificare le condizioni sopra descritte nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 739/2013. Non sono comunque certificabili competenze nell'ambito delle seguenti qualifiche: operatore socio sanitario, estetista e acconciatore.

Parametro di costo

La remunerazione, non determinabile come remunerazione di una prestazione individuale, è pari a:

- euro 760,00/giornata di colloqui valutativi. I colloqui sono attivabili con un numero minimo di 5 persone.

- euro 1.000,00/giornata d'esame. L'esame si compone di almeno 2 giornate (preliminare/prova esame) attivabile con un numero minimo di 5 persone con riferimento alla medesima qualifica professionale.

Output/documentazione

Le attività dovranno essere documentate come segue:

"colloquio valutativo":

- Progetto del colloquio;
- Documento "Valutazione delle competenze";
- Verbale del Colloquio sottoscritto dai componenti della Commissione

"esame":

- verbale dell'incontro preliminare della Commissione sottoscritto dai componenti;
- progetto delle prove d'esame;
- Documento di Valutazione delle prestazioni;
- Verbale delle prove di esame sottoscritto dai componenti della Commissione;

Entro 30 giorni dal termine dell'accertamento i certificati dovranno risultare repertoriati e consegnati alle persone.

Misura 7. INCROCIO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Incontro domanda/offerta di lavoro

Finalità

Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche attraverso intermediazione tra le competenze e le disponibilità richieste dalle organizzazioni e caratteristiche degli utenti.

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Nuovi contratti di lavoro risultanti dall'accompagnamento al lavoro"

Valore in funzione del "profiling" e della tipologia di contratto come segue:

indice di profiling			
basso	medio-basso	medio-alto	alto

Tempo indeterminato o Apprendistato I e III livello	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi o Apprendistato II livello	1.000,00	1.300,00	1.600,00	2.000,00
Tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	600,00	800,00	1.000,00	1.200,00

I suddetti parametri di remunerazione per l'attivazione delle diverse tipologie di contratto si riferiscono a contratti full time o con impegno orario pari ad almeno l'80% del full time. Nel caso di contratti part time con impegni compresi tra 50% a 79% viene riconosciuta una remunerazione pari al 70% dei parametri previsti. Se il part time è inferiore al 50% non è riconosciuta alcuna remunerazione.

Il contratto a tempo determinato è remunerato se ha una durata pari o superiore a sei mesi anche in esito ad eventuali proroghe. L'attivazione di un contratto di somministrazione non è remunerata.

Output/documentazione

Prestazione remunerata solo a risultato, vale a dire a dimostrazione dell'assunzione qualificata prevista per ogni UCS, previa comunicazione alla Regione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione.

Misura 8. ACCOMPAGNAMENTO AL FARE IMPRESA

Prestazione di riferimento di cui all'Allegato 2 della Deliberazione di Giunta n.1959/2016: Consulenza e accompagnamento all'avvio di impresa/autoimpiego

Finalità

Sostenere l'utente nella progettazione, definizione, attivazione e sviluppo di un progetto di impresa o di autoimpiego.

Durata

La durata massima di ore di servizio remunerabili è pari a 50 ore. Sono previsti tre standard di durata e relativa remunerazione:

- durata pari ad almeno 15 ore e fino a 29: sono remunerabili 15 ore (600,00 euro di cui 30% a risultato)
- durata pari ad almeno 30 ore e fino a 49: sono remunerabili 30 ore (1.200,00 euro di cui 30% a risultato)
- durata pari ad almeno 50 ore (euro 2.000,00 di cui 30% a risultato)

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"

Valore: massimo 40,00 euro per ora di servizio erogato di cui remunerate 70% a processo e 30% a risultato indipendentemente dal profiling.

Output/documentazione

Prestazione individuale remunerata parte a processo e parte a risultato a prescindere dal "profiling".

La remunerazione è riconosciuta solo se sono state effettivamente erogate e debitamente documentate un numero di ore pari o superiore a 15 a fronte della presentazione dei documenti di registrazione delle presenze regolarmente vidimati dai quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e della persona. La quota di contributo condizionata al risultato è erogata a fronte della dimostrazione di formale attivazione di impresa o autoimpiego.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

Misura 9. FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

Formazione erogata da Organismi accreditati per l'ambito della "Formazione continua e permanente" ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 177/2003 e ss.mm.ii. che dovranno operare in partenariato attuativo con i Soggetti accreditati al lavoro - Area di accreditamento 1 ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.1959 del 21/11/2016 e s.m. al fine di garantire la continuità e coerenza dei percorsi individuali delle persone. In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015 l'organismo di formazione accreditato dovrà garantire la direzione, il coordinamento e il tutoraggio delle attività.

Finalità

Sostenere le persone nell'acquisizione di competenze tecnico professionali per facilitarle nell'inserimento lavorativo attraverso opportunità formative mirate e individuali.

Durata

La durata massima di ore di servizio remunerabili è pari a 18 ore. Sono previsti due standard di durata e relativa remunerazione:

- durata pari ad almeno 8 ore e fino a 17: sono remunerabili 8 ore (320,00 euro di cui 30% a risultato)
- durata pari ad almeno 18 ore (euro 720,00 di cui 30% a risultato)

Parametro di costo

Unità di Costo Standard di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016

Denominazione dell'indicatore "Tariffa oraria del sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità"

Valore: massimo 40,00 euro per ora di servizio erogato in presenza di cui remunerate 70% a processo e 30% a risultato indipendentemente dal profiling.

Output/documentazione

Prestazione individuale remunerata parte a processo e parte a risultato a prescindere dal "profiling".

La remunerazione è riconosciuta solo se:

- la formazione è stata valutata necessaria in esito alla realizzazione della Misura 3. SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO NELLA RICERCA DI OPPORTUNITÀ LAVORATIVE ed in particolare se è stata progettata e attivata a seguito della individuazione di possibili vacancy e di almeno un colloquio effettuato con le aziende debitamente documentati e tracciati;
- sono state effettivamente erogate e debitamente documentate un numero di ore pari o superiore a 8 a fronte della presentazione dei documenti di registrazione delle presenze regolarmente vidimati dai quali si evincano le date e gli orari di svolgimento nonché le firme degli esperti e della persona.

Fermo restando la sussistenza dei vincoli sopra indicati, la remunerazione è riconoscibile fino al 70% sulla base delle ore di formazione erogate, il restante importo è riconoscibile sulla base delle ore di formazione erogate, purché venga rispettata la condizionalità che prevede la successiva collocazione della persona in un posto di lavoro entro 120 giorni dalla fine dell'attività formativa.

I soggetti attuatori dovranno assicurare il tempestivo inserimento ed aggiornamento in SIFER delle informazioni relative ai calendari degli incontri avvenuti tra esperti e partecipanti a cadenza settimanale.

7. Risorse e vincoli finanziari

Al finanziamento di quanto previsto dal presente atto si provvederà con le risorse di cui al Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020

- Obiettivo Tematico 8 - priorità di investimento 8.1. nonché con ulteriori risorse nazionali o regionali si rendessero disponibili.

Così come specificato al punto 3. all'attuazione degli interventi concorrono i soggetti privati accreditati validati in esito alle procedure di evidenza pubblica. Per ciascun soggetto attuatore sarà approvata una Operazione e quantificate e assegnate le relative risorse. A seguito di una prima assegnazione potranno essere approvate eventuali successive rideterminazioni, nel corso dell'attuazione degli interventi e pertanto nei limiti delle risorse complessive disponibili, al fine di perseguire un corretto e pieno utilizzo delle risorse.

I soggetti attuatori potranno erogare prestazioni fino alla concorrenza delle risorse a ciascuno assegnate e pertanto gli stessi dovranno comunicare tempestivamente all'Agenzia regionale per il Lavoro, e contestualmente al Servizio "Gestione e Liquidazione degli interventi delle politiche educative, formative e per il lavoro e supporto all'Autorità di Gestione FSE", l'impossibilità, stante l'assegnazione finanziaria finale, di proseguire le prestazioni per ulteriori nuove persone rendendo pertanto non disponibili nuovi e successivi appuntamenti alle persone.